



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEDE DI MILANO**

*** * ***

ATTO DI COSTITUZIONE IN TRASPOSIZIONE

ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a.

Nell'interesse di:

ALPERIA SMART SERVICES S.R.L., con sede legale in Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano (C.f. e P.Iva 01745520211), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, Alessandro Randon (C.f. RNDLSN83T26E897K), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Francesco Piron (C.f. PRNFNC69H28D325Y; Pec: francesco.piron@milano.pecavvocati.it), Prof. Avv. Stefano Crisci (C.f. CRSSFN62R02H501Y; Pec: stefano.crisci@legalmail.it), Avv. Tiziana Sogari (C.f. SGRTZN74L56E463W; Pec: avvtizianasogari@puntopec.it), Avv. Massimino Crisci (C.f. CRSMSM82A06H501X; Pec: crisci.massimino@oravta.legalmail.it), Avv. Nicolò Garberi (C.f. GRBNCL89P13M109D; Pec.: avv.nicologarberi@arubapec.it), ed elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio digitale francesco.piron@milano.pecavvocati.it, nonché presso loro studio in Roma (CBA Studio Legale e Tributario), Via Gaetano Donizetti n. 10, come da procura allegata al presente atto (i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi Pec: francesco.piron@milano.pecavvocati.it; fax 0689262921);

Ricorrente

contro

**- L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE -
ARERA**, con sede legale in Piazza Cavour n. 5, 2021 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Resistente

e dandone notificazione

- al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - MASE**, con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma, in persona del Ministro *pro tempore*;

- alla **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, con sede legale in Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370, 00187 Roma, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

- ad **ALPERIA ECOPLUS S.R.L.**, con sede legale in Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano (C.f. e P.Iva 02413180213), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante “*Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)*” e relativo all'Allegato A, disciplinante il “*Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)*”, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023 (**Doc. 1**);

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l'Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024 (**Doc. 2**), la Deliberazione ARERA 277/2023/R/TLR di “*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento*” (**Doc. 3**), i documenti di consultazione ARERA DCO 388/2023/R/TLR (**Doc. 4**) e DCO 546/2023/R/TLR (**Doc. 5**),

previa remissione

alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE.

Con il presente atto, in relazione all'opposizione notificata in data 10 maggio 2024 dall'**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – ARERA**, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato (**doc. 9**), la società ricorrente, come

individuata in epigrafe, si costituisce ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1190/1971 e 48 c.p.a. per insistere nell'impugnazione di cui all'originario Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 24 aprile 2024, che si deposita con separato indice unitamente ai documenti ivi richiamati e al cui contenuto in fatto e in diritto si rinvia integralmente, siccome pure di seguito trascritto:

“ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ex artt. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971

*Nell'interesse di **ALPERIA SMART SERVICES S.R.L.**, con sede legale in Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano (C.f. e P.Iva 01745520211), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Alessandro Randon (C.f. RNDLSN83T26E897K), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Francesco Piron (C.f. PRNFNC69H28D325; Pec: francesco.piron@milano.pecavvocati.it), Prof. Avv. Stefano Crisci (C.f. CRSSFN62R02H501Y; Pec: stefano.crisci@legalmail.it), Avv. Tiziana Sogari (C.f. SGRTZN74L56E463W; Pec: avvtizianasogari@puntopec.it), Avv. Nicolò Garberi (C.f. GRBNCL89P13M109D; Pec.: avv.nicologarberi@arubapec.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (CBA Studio Legale e Tributario), Via Gaetano Donizetti n. 10, come da procura allegata al presente atto (i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi Pec: francesco.piron@milano.pecavvocati.it; fax: 0689262921);*

- Ricorrente -

contro

***L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA**, con sede legale in Piazza Cavour n. 5, 2021 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

- Resistente -

e dandone notificazione

*- al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - MASE**, con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma, in persona del Ministro pro tempore;*

- alla **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, con sede legale in Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370, 00187 Roma, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
- ad **ALPERIA ECOPLUS S.R.L.**, con sede legale in Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano (C.f. e P.Iva 02413180213), in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante “Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)” e relativo all’Allegato A, disciplinante il “Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)”, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023 (**Doc. 1**);
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l’Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024 (**Doc. 2**), la Deliberazione ARERA 277/2023/R/TLR di “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento” (**Doc. 3**), i documenti di consultazione ARERA DCO 388/2023/R/TLR (**Doc. 4**) e DCO 546/2023/R/TLR (**Doc. 5**),

previa remissione

alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall’art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE.

FATTO

1. Premessa.

1.1 Alperia Smart Services S.r.l., partecipata al 100% da Alperia S.p.A. – holding del Gruppo Alperia, il maggior provider di servizi energetici dell’Alto Adige – è una società che svolge, tra l’altro, l’attività di vendita di energia elettrica e gas naturale e, per quanto qui di specifico rilievo, l’attività di vendita di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento.

1.2 Oggetto del presente ricorso è la Deliberazione 638/2023/R/TLR e il relativo Allegato A (nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale), con cui ARERA ha approvato il “Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)” in base alle

previsioni di cui all'art. 10, commi 17 e 18 del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dall'art. 47-bis, co. 1, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023.

*

2. Sull'attività di Alperia Smart Services nell'ambito del servizio di teleriscaldamento e sulla legittimazione ad agire.

2.1 Il teleriscaldamento è definito come il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di reti di teleriscaldamento, o anche relativo a più di una di queste attività (cfr. art. 1, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa occorre precisare che il servizio di teleriscaldamento non è erogato da un unico soggetto in modo verticalmente integrato bensì, nell'ambito del Gruppo Alperia, la società Alperia Ecoplus S.r.l. è il soggetto produttore e distributore, mentre Alperia Smart Services S.r.l. svolge l'attività di vendita ai clienti finali (**Doc. 6**).

In quanto venditore l'odierna ricorrente è, quindi, il soggetto al quale si applicano le disposizioni della Deliberazione 638/2023/R/TLR e in quanto tale legittimato ad agire nella presente sede (cfr. art. 3, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR "3.1 Nel caso in cui il servizio di teleriscaldamento non sia erogato da un'unica società verticalmente integrata, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al venditore").

2.2 L'approccio al teleriscaldamento sviluppato dal Gruppo Alperia è fortemente legato alle opportunità offerte dal territorio e permette di diversificare le fonti e la tipologia di produzione, passando dalla produzione semplice di calore con biomassa alla produzione combinata di energia elettrica e calore con cogeneratori o turbina a gas.

Gli impianti, la cui energia termica prodotta è venduta da Alperia Smart Services, perseguono il migliore efficientamento delle risorse, contribuendo alla riduzione di CO₂, nel segno degli obiettivi stabiliti a livello internazionale per combattere il cambiamento climatico.

2.3 Detti impianti sono costituiti dall'impianto di Bolzano – codice ATT 23, impianto di Merano – codice ATT 119, impianto di Sesto – codice ATT 64, impianto di Chiusa – codice ATT 63, impianto di Verano – codice ATT 354, impianto di Lazfons – codice ATT 62 che complessivamente hanno fornito all'utenza finale 218.256 MWh di energia nell'anno 2023.

2.4 Il maggior numero degli impianti sopra menzionati sono alimentati in tutto o in parte a biomassa. Come già detto, ciascuno di tali impianti ha delle proprie specificità di cui Alperia Smart Services tiene conto anche per quanto riguarda i prezzi applicati ai clienti finali. A tale ultimo riguardo in linea generale,

comunque, la tariffa del servizio si basa sul costo del servizio stesso e della materia prima e comprende anche una quota a remunerazione degli investimenti effettuati.

Infatti, importanti investimenti sono stati posti in essere presso i sopra menzionati impianti di teleriscaldamento, che per la sola annualità del 2022 ammontavano a complessivi 14,7 milioni di euro, come è possibile evincere dalla tabella riportata di seguito:

Bolzano	9.212.020 €
Chiusa	615.819 €
Merano	4.397.057 €
Sesto	502.635 €
Verano	17.611 €
Altro generale	24.386 €
Totale investimenti 2022	14.769.529 €

Il Metodo tariffario definito con la Delibera impugnata 638/2023/R/TLR – tra gli altri aspetti qui censurati – va a pregiudicare proprio gli investimenti, importantissima leva di sviluppo per l'ottenimento di una rete di teleriscaldamento sempre più efficiente e sicura, non consentendone più, per gli impianti in esercizio, la remunerazione in tariffa.

In concreto, la simulazione dell'applicazione del c.d. "Vincolo ai ricavi" previsto dal Metodo tariffario definito con la Delibera 638/2023/R/TLR, confrontato con i ricavi effettivi posti a budget 2024 porta ad uno scostamento fra vincolo e ricavi effettivamente conseguiti che varia da 1,0 a 1,3 milioni di euro circa (a seconda delle ipotesi sottostanti alla simulazione del vincolo) da restituire secondo le modalità che ARERA definirà con un successivo provvedimento.

2.5 Le distorsioni prodotte dall'intervento regolatorio di ARERA determinano conseguenze pregiudizievoli per Alperia Smart Services – come per altri operatori del settore che hanno proposto ricorso al TAR Milano per l'annullamento della Deliberazione 638/2023/R/TLR, supportati dall'intervento ad adiuvandum anche di associazioni di categoria come Fiper – e pregiudicano lo stesso sviluppo del servizio di teleriscaldamento, frustrando (tra gli altri aspetti di illegittimità manifesta) gli stessi principi prefissati dal Legislatore con il D.lgs. n. 102/2014, art. 10, co. 17, lett. e), che, in ogni caso, è affetto da incostituzionalità, come si avrà modo di meglio argomentare in punto di diritto.

*

3. Il quadro normativo di riferimento e la regolazione inerente il metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

(provvedimenti impugnati).

3.1 Con L. n. 41/2023 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”, art. 47 bis, co. 1, sono state modificate le disposizioni del D.lgs. n. 102/2014 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, attribuendo ad ARERA il potere di regolare le tariffe per la generalità delle reti di teleriscaldamento, comprese quelle in esercizio.

3.2 Nella formulazione originaria dell’articolo 10, co. 17, lettera e) del D.lgs. n. 102/2014 era previsto che l’Autorità definisse le tariffe esclusivamente per le reti di nuova realizzazione, nel caso di sussistenza di un obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. Non essendo presenti in ambito nazionale reti realizzate dopo l’approvazione del citato Decreto legislativo in cui sia previsto un obbligo di allacciamento i prezzi del servizio sono stati definiti liberamente dagli esercenti (e così anche nel caso di Alperia Smart Services).

3.3 Per effetto della citata novella normativa, all’art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, si è previsto che:

“17. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare ((...)) sulla base di indirizzi formulati dal **((Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica))**, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:

...

((e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse))”.

In base al successivo comma 18:

“18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

3.4 In tale modo, in sede di conversione del D.L. n. 13/2023 è stata però inserita una previsione nuova, che innova i poteri di ARERA in materia tariffaria per il servizio di teleriscaldamento, che non era presente nel medesimo D.L. n. 13/2023, nonché evidentemente estranea alle stesse finalità della decretazione d'urgenza.

3.5 Con Delibera 277/2023/R/TLR (**Doc. 3 cit.**) ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione dei provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento, a cui sono seguiti due documenti di consultazione, DCO 388/2023/TLR (**Doc. 4 cit.**) e DCO 546/2023/R/TLR (**Doc. 5 cit.**).

Nell'ambito del DCO 388/2023/R/TLR l'ARERA, nell'illustrare i propri orientamenti, indicava di volere dare seguito a un metodo tariffario applicabile al servizio di teleriscaldamento:

- basato su "logiche di costo standard per l'attività di produzione;
- "a partire dal costo effettivamente sostenuto dagli esercenti, per l'attività di distribuzione, misura e vendita".

È, invece, soltanto in sede del DCO 546/2023/R/TLR che ARERA "3.13. ... considerata l'esigenza di procedere a ulteriori affinamenti del metodo di determinazione del costo riconosciuto che rifletta i costi del servizio... - illustrava di essere - ... orientata ad adottare un approccio graduale multifase" ossia prevedendo:

"3.14. In una prima fase, di durata annuale a decorrere dall'1 gennaio 2024, ... nel coniugare le esigenze di tutela degli utenti finali e di mantenimento di condizioni di equilibrio economico-finanziario degli esercenti, ... un regime transitorio fondato su un vincolo ai ricavi ammessi determinato sulla base del costo evitato, individuato secondo logiche di efficienza.

3.15. In una seconda fase, che decorre dall'1 gennaio 2025, pur con approccio improntato alla gradualità, ... un vincolo ai ricavi ammessi sulla base dei costi del servizio (Metodo Tariffario Teleriscaldamento, MTT), secondo criteri che saranno oggetto di specifiche consultazioni nel corso del 2024, nel corso delle quali saranno esaminati anche i profili inerenti alle modalità di validazione dei costi e i possibili ambiti di esenzione dagli adempimenti previsti. In relazione all'obiettivo di definire l'MTT, l'Autorità ha effettuato una raccolta dati presso un campione di esercenti e ha incaricato la società Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.A. di effettuare uno studio sui costi standard. I risultati di tali attività saranno valutati nell'ambito del documento per la consultazione che l'Autorità intende pubblicare nel 2024".

In tal modo, a bene vedere, il criterio di "gradualità" indicato dal Legislatore (art. 10, co. 18, D.lgs. n. 102/2014) si è trasformato in un (diverso) approccio meramente "multifase" dove la fase transitoria, in

realità, ha introdotto una regolazione tariffaria basata sul c.d. “costo evitato” senza il rispetto di nessuna effettiva progressività nell’applicazione ed in spregio di qualsivoglia salvaguardia degli investimenti effettuati, delle specificità degli impianti e del relativo equilibrio economico-finanziario.

3.6 In sintesi il metodo tariffario definito con la Delibera 638/2023/R/TLR per il c.d. “periodo transitorio” (1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024):

- introduce un Vincolo ai ricavi “VR” (art. 4, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR) basato sul costo evitato (il costo del servizio di riscaldamento alternativo più conveniente disponibile sul mercato), calcolato secondo le formule di cui all’art. 5 dell’All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR (per le aree metanizzate) o di cui all’art. 6 dell’All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR (per le aree non metanizzate);

- prevede che le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuino a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano ricavi inferiori o uguali al predetto Vincolo ai ricavi “VR” (art. 8, co. 1, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR);

- nel caso, invece, in cui i ricavi effettivamente conseguiti dall’esercente nell’anno 2024 (“R”) risultino superiori al Vincolo ai ricavi VR, prevede che i relativi scostamenti siano detratti dal vincolo ricavi per gli anni successivi, secondo le modalità che verranno definite dall’Autorità con successivo provvedimento (art. 8, co. 2, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR).

Nel maggiore dettaglio, con riferimento ai criteri di determinazione del costo evitato:

- per le aree metanizzate, esso viene calcolato tenuto conto del costo di acquisto del combustibile utilizzato nelle caldaie a condensazione alimentate a gas, aggiornato mensilmente, sulla base delle condizioni economiche di fornitura definite dall’ARERA per gli utenti vulnerabili del settore del gas, prevedendo altresì un cap al livello massimo del costo evitato determinato sulla base del mix di combustibili di ciascuna rete di teleriscaldamento;
- per le aree non metanizzate, esso viene calcolato tenuto conto del costo di acquisto del combustibile utilizzato nelle caldaie alimentate a pellet, aggiornato mensilmente, sulla base del valore medio nazionale del pellet ENplus®, classe A1 (alta qualità), consegnato in autobotte, come rilevato da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) o, in alternativa, dalla Camera di Commercio della provincia nella quale è posata la rete di teleriscaldamento.

In luogo dell’applicazione del Vincolo dei ricavi (VR), si prevede, infine, la facoltà per l’esercente di applicare ai ricavi effettivi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento (R) un vincolo annuale di salvaguardia (VS) determinato sulla base dei ricavi

convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione, ridotti del 10%. Nel caso in cui i ricavi siano costituiti da corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gas naturale, le quotazioni sono soggette ad un valore limite in modo da sterilizzare i ricavi dagli effetti distorsivi dati dalle quotazioni anomale fatte registrare nei passati esercizi (cfr. art. 7, All. A alla Delibera 638/2023/R/TLR).

3.7 La Deliberazione 638/2023/R/TLR, le cui disposizioni non si applicano agli esercenti con potenza convenzionale minore o uguale a 30 MW (calcolato sulla base delle disposizioni del TUD, All. A alla Delibera 463/2012/R/TLR e ss.mm.ii.) ha quindi introdotto, per il periodo transitorio, un limite massimo alla tariffa applicabile dai gestori degli impianti di teleriscaldamento.

La Delibera ARERA, oggetto dell'impugnazione, è affetta da molteplici vizi, in quanto è stata adottata sulla base di una norma incostituzionale sia nel merito, ledendo la libertà di iniziativa economica, sia nella forma, in quanto il dispositivo normativo è stato illegittimamente inserito in sede di conversione del Decreto Legge n. 13/2023 in violazione del vincolo di omogeneità.

Il metodo del costo evitato si pone, inoltre, in contrasto con gli stessi obiettivi legali della potestà tariffaria affidata ad ARERA, nonché in contrasto con la chiara volontà del Legislatore di introdurre una tariffazione cost reflective, pregiudicando altresì la corretta internalizzazione dei benefici ambientali e sfavorendo la promozione del teleriscaldamento efficiente.

Alperia Smart Services si vede pertanto costretta ad impugnare i menzionati provvedimenti normativi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Illegittimità derivata per incostituzionalità manifesta dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dall'art. 47-bis della L. n. 41/2023 di conversione con modificazioni del D.L. n. 13/2023, di cui la Deliberazione 638/2023/R/TLR costituisce applicazione. Violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117 co. 1, Cost.. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE; Violazione dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e adeguatezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.

I.1 Come si può leggere anche nelle premesse della Delibera 638/2023/R/TLR, l'intervento regolatorio oggetto di censura troverebbe fondamento nel potere tariffario attribuito ad ARERA dal D.lgs. n. 102/2014, art. 10, co. 17, lett. e), come modificato dall'art. 47 bis ("Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento") del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni

dalla L. n. 41/2023.

Sennonché, si è già anticipato in fatto, che in tale modo in sede di conversione del D.L. n. 13/2023 è stata inserita nella L. n. 41/2023, Parte II, Titolo II, Capo X (recante “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure” strumentali all’attuazione del Piano e, in particolare, nelle “Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”) una previsione nuova che non era presente nel medesimo D.L. n. 13/2023, con conseguente illegittimità dell’art. 10, co. 17, D.lgs. n. 102/2014 per violazione dell’art. 77, co. 2, della Costituzione, da cui deriva l’illegittimità della Delibera 638/2012/R/TLR.

Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, infatti “la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l’art. 77, secondo comma, Cost., stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” (Corte Cost. sentenza n. 22 del 2012).

Poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte “funzionalizzata e specializzata” o «a competenza tipica» (Corte cost. n. 32 del 2014), il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili dal punto di vista materiale o da quello finalistico a quelle in esso originariamente contemplate.

Nel caso di specie, nel contesto di un decreto adottato per “garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”, è però evidente che la norma che innova i poteri tariffari di ARERA nel settore del teleriscaldamento sia una disposizione del tutto estranea rispetto alla materia e alla finalità della decretazione d’urgenza.

Come sopra evidenziato, l’illegittima estensione dei poteri di ARERA in materia di teleriscaldamento non ricade in alcuna delle riforme funzionali alla realizzazione del PNRR e, pertanto, non sussiste alcun collegamento con “i contenuti già disciplinati dal decreto-legge” ovvero con la «sua ratio dominante» (Corte Cost. sentenza n. 245/2022, § 2.1).

A dispetto della parte della legge di conversione in cui è stato inserito, in realtà l’art. 47-bis non ha alcuna attinenza con l’oggetto della decretazione d’urgenza, dal momento che una misura che amplia i poteri tariffari di ARERA per il servizio di teleriscaldamento è – lo si ribadisce – assolutamente estranea alle finalità di riduzione dei tempi e di semplificazione degli steps autorizzativi degli interventi del PNRR, né può considerarsi suscettibile di contribuire ad accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi

di misura regolatoria che non incide sui procedimenti autorizzativi di cui al PNRR.

L'art. 10, comma 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, comma 1, lett. b), D.L. n. 13/2023, ha innovato il potere tariffario di ARERA per il servizio del teleriscaldamento, sottoposto alla libera concorrenza, ciò in assenza di una effettiva ed oggettiva situazione di inefficienza del mercato di riferimento, incidendo illegittimamente sul fulcro della libertà d'iniziativa economica delle imprese, in aperto contrasto con le previsioni dell'art. 41 Cost. e con i principi costituzionali ed eurolunitari di proporzionalità, sussidiarietà e adeguatezza.

L'ordinamento UE, infatti e come è noto, ammette che i servizi offerti nel libero mercato possano essere assoggettati "a tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare" soltanto, in via subordinata, se la limitazione della libertà di determinazione del prezzo di vendita sia non discriminatoria, necessaria e proporzionata (art. 15, § 2 lett. g) e § 3, della Direttiva 2006/123/CE, c.d. "Direttiva Servizi").

Nel caso di specie nessuno dei predetti requisiti sussistono, così come difetta la necessaria preventiva notifica dell'emendamento e relative motivazioni alla Commissione da parte dello Stato italiano (art. 15, § 7, della Direttiva 2006/123/CE) per le necessarie verifiche di compatibilità della disposizione con il diritto unionale, in palese violazione altresì dell'art. 117, co. 1, Cost..

*Anzitutto, il potere attribuito all'Autorità di stabilire in modo generalizzato ed indiscriminato le tariffe di cessione del calore non è necessario né proporzionato, come emerge dalla stessa "Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento", All. A alla Delibera 547/2022/R/TLR (**Doc. 7**) condotta da ARERA dove si ammette apertamente che "5.14. Nelle reti alimentate da impianti a biomassa - come nel caso della maggiore parte degli impianti di Alperia Smart Services - non ci sono stati impatti significativi dall'incremento delle quotazioni del gas naturale né sui costi, né sui ricavi poiché in questi casi il prezzo, salvo rarissime eccezioni, è definito sulla base dei costi sostenuti per la gestione dei servizi".*

Inoltre, la palese sproporzione dell'intervento del Legislatore risiede nella scelta di sottoporre a regolazione tariffaria in modo indiscriminato, tutte le forme di prestazione del servizio di teleriscaldamento, a prescindere dalle caratteristiche degli impianti e dal contesto locale, nonché a prescindere dalla tipologia di utenti.

Sotto tale ultimo profilo si deve altresì rilevare che, conformemente a quanto avviene oggi per i servizi di fornitura di gas naturale e energia elettrica ai clienti finali, il mantenimento di tariffe regolate avrebbe dovuto eventualmente riguardare esclusivamente i clienti in situazioni di vulnerabilità. L'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014 attribuisce, invece, ad ARERA il potere di stabilire le tariffe di cessione del calore

indiscriminatamente per tutti, offrendo una tutela di prezzo anche a quegli utenti che per dimensioni e/o capacità reddituale non abbisognano di particolari protezioni e tutele nel mercato di approvvigionamento dei beni e/o servizi per il riscaldamento degli edifici.

I.3 Per tutto quanto sopraesposto, si invita a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014 o, in subordine, di ricorrere al rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267, lett. b), TFUE, tanto più che nel caso di specie il Legislatore italiano ha introdotto nel mercato interno una misura tariffaria da applicare ai fornitori di servizi senza consentirne un preventivo vaglio di compatibilità alla Commissione europea.

II. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 17, lett. e) e 18 del D.lgs. n. 102/2014; Violazione degli artt. 41, 97 Cost.. Violazione dei principi di ragionevolezza, certezza, e prevedibilità della regolazione. Difetto assoluto di istruttoria e difetto di motivazione. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Sviamiento e/o carenza di potere.*

II.1 Si è già detto che l'art. 10, co. 17, lett. e), ha innovato le competenze tariffarie di ARERA con riferimento al servizio di teleriscaldamento, attribuendo alla medesima Autorità il potere di stabilire "le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". L'input del Legislatore è dunque chiaramente quello di apprestare una metodologia tariffaria cost reflective che, nel perseguire gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenga in pari conto gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio.

A tale riguardo la parola chiave utilizzata dal Legislatore è "armonizzare" tali esigenze (obiettivi sociali, tutela ambientale, da un lato, e tutela degli obiettivi economico-finanziari degli esercenti, dall'altro) che devono, quindi, essere messe in accordo tra loro, senza che la tutela delle une vada a discapito delle altre o viceversa.

In base a quanto stabilito dal successivo comma 18, inoltre, le disposizioni di cui al comma 17, riguardando anche le reti di teleriscaldamento già in esercizio, devono garantire una gradualità nella loro applicazione, "fermo restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore".

II.2 Lo stesso Regolatore, in più sedi e anche durante la consultazione, si è chiaramente espresso per l'introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento, mediante l'individuazione di criteri per la loro determinazione comprensivi delle modalità di recupero di costi di capitale e dei costi operativi degli esercenti. Del resto, come è evidente che sia, solo la garanzia per gli esercenti

di recuperare i costi sostenuti può essere in grado di assicurare la tutela dell'equilibrio economico-finanziario degli esercenti il servizio e un contesto favorevole per lo sviluppo del settore, anche in presenza di una eventuale riduzione dei prezzi del servizio.

II.3 *Fermi, dunque, gli assorbenti rilievi di illegittimità di cui al Primo motivo del presente ricorso, questo è il quadro di riferimento entro cui si sarebbe dovuto muovere l'intervento regolatorio che invece l'Autorità, con la Deliberazione 638/2023/R/TLR, al di là delle affermazioni di forma e principio, ha violato e completamente travisato, riuscendo perfino a contraddire sé stessa.*

II.4 *Come si può leggere nelle "Premesse" della Delibera 638/2023/R/TLR, ivi impugnata, "in relazione all'esigenza di approfondire in modo adeguato le problematiche emerse, l'Autorità ha optato per l'identificazione di criteri semplificati per la definizione delle tariffe nel periodo transitorio", preferendo un "approccio graduale multifase".*

La definizione del "Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024", basato sul c.d. "costo evitato" (che prevede di fissare il livello delle tariffe in considerazione del costo del servizio di riscaldamento alternativo più conveniente disponibile sul mercato) prende dunque le mosse, per aperta ammissione di ARERA, dalla volontà di intervenire in materia in via transitoria, in considerazione della necessità di condurre una più ampia istruttoria e consultazione.

Le inevitabili conseguenze che da ciò si possono trarre sono che l'intervento regolatorio di tipo "semplificato", su base transitoria, in realtà costituisce uno step intermedio:

- i) fondato su un grave quanto palese difetto istruttorio di base, chiaro indice della mancanza degli elementi minimi per apprestare un intervento regolatorio consapevole;*
- ii) non contemplato né consentito dal D.lgs. n. 102/2014, art. 10, commi 17, lett. e) e 18;*
- iii) adottato in assenza, oltretutto, degli indirizzi formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;*
- iv) basato sul c.d. "costo evitato", in violazione delle chiare indicazioni contenute nel medesimo D.lgs. n. 102/2014, che indica la necessità di adottare un metodo tariffario cost reflective;*
- v) che non tiene nella benché minima considerazione la necessità, indicata dal medesimo Legislatore, di salvaguardare gli obiettivi economico – finanziari degli esercenti e degli investimenti dagli stessi effettuati.*

Tali gravi, quanto palesi e tangibili, violazioni non possono certo considerarsi "ammissibili" perché riferiti ad un periodo c.d. "transitorio", né in quanto ammantati da un richiamo di pura forma, da parte di ARERA, al principio di gradualità indicato da Legislatore che nel caso di specie, in realtà, è stato

completamente travisato dal Regolatore, oltretutto in palese sviamento di potere.

II.5 *L'intervento regolatorio de quo – come già detto, effettuato in assenza di un set istruttorio e di valutazioni adeguate da parte di ARERA – ancorché definito di natura “transitoria”, produce effetti negativi ed aberranti **in modo definitivo** per gli operatori e sul mercato di riferimento, in aperta violazione degli stessi indirizzi forniti dal Legislatore con il D.lgs. n. 102/2014, art. 10, co. 17, lett. e), e co. 18.*

In particolare, il metodo tariffario del costo evitato, previsto dalla Delibera qui gravata per il periodo transitorio 2024, non garantisce condizioni di economicità e redditività del servizio di teleriscaldamento e non assicura l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti.

Il settore del teleriscaldamento, come è emerso nella stessa indagine svolta da ARERA è estremamente variegato e, dunque, necessita di criteri tariffari appositamente calibrati sulle varie realtà esistenti.

Come rappresentato da Alperia Smart Services (per il tramite della Associazione di categoria AIRU) già in sede di consultazione i costi effettivamente sostenuti dagli esercenti del servizio variano da impianto a impianto in relazione a diversi fattori, tra i quali le diverse tecnologie impiantistiche e il diverso ambito di collocazione (in aree montane o interne piuttosto che in aree urbane) nonché la diversa zona climatica di appartenenza.

Tale situazione peculiare era nota ad ARERA sin dalla propria relazione ex Delibera 547/2022/R/TLR del 2.11.2022 circa gli “Esiti dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento” (Doc. 7, cit.), ove si legge chiaramente al paragrafo 3.11 che: “Ciascuna rete presenta costi differenti, a seconda della fonte energetica utilizzata per la produzione di energia termica e dell'efficienza complessiva del sistema di teleriscaldamento (generazione e distribuzione) e pertanto, almeno nel caso in cui il prezzo sia definito sulla base dei costi sostenuti, è naturale che vi siano differenze, anche molto significative, delle condizioni economiche del servizio”.

In altri termini, i diversi costi del servizio si riflettono inevitabilmente su differenze, anche molto significative, delle tariffe applicate.

Ciò vale anche e in particolar modo per gli impianti di teleriscaldamento, in parte alimentati a biomassa di cui la ricorrente vende l'energia termica. Di conseguenza, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di economicità del servizio, la determinazione delle tariffe non può prescindere dalla rappresentazione dei costi effettivamente sostenuti dagli esercenti – come voluto dal Legislatore – che variano in relazione alle diverse tecnologie impiantistiche e alla loro collocazione in aree montane o interne piuttosto che in aree urbane (come osservato da ARERA, infatti, “nel settore del teleriscaldamento, a differenza di quanto avviene nei settori

dell'energia elettrica e del gas naturale, non esiste un unico mercato integrato in quanto le reti non sono fisicamente interconnesse tra loro” cfr. ancora par. 3.11, All. alla Delibera 547/2022/R/TLR).

Quanto sopra corrisponde, peraltro, alla volontà manifestata in prima battuta dalla stessa ARERA nella iniziale consultazione di cui al DCO 388/2023/R/TLR (richiamato nella Delibera qui gravata) ove l'Autorità aveva prospettato di definire i costi riconosciuti:

«a) sulla base di logiche di costo standard per l'attività di produzione;

b) a partire dal **costo effettivamente sostenuto** dagli esercenti, per l'attività di distribuzione, misura e vendita».

Impostazione, questa, che è stata poi irragionevolmente mutata dalla medesima Autorità con il DCO 546/2023/R/TLR e con la Delibera qui impugnata che ha motivato (per così dire) l'intervento regolatorio transitorio invocando la necessità di condurre una più approfondita istruttoria e consultazione (ossia su una carenza istruttoria, come già rilevato).

A tal proposito, peraltro, se da un lato – come già detto e riconosciuto da ARERA – per gli impianti a biomassa non si è registrato alcun rincaro, per quanto invece riguarda le reti di teleriscaldamento in cui il costo del servizio è indicizzato al prezzo del gas naturale, la medesima Autorità ha evidenziato come l'aumento delle tariffe del teleriscaldamento (ancorché in alcuni casi non giustificato rispetto ai reali costi sostenuti dagli esercenti) fosse legato all'aumento vertiginoso dei prezzi a partire dal 4° trimestre 2021 in poi, in concomitanza della ripresa dell'aumento della domanda post-Covid e del conflitto bellico russo-ucraino: contingenze, quindi, legate al particolare ed eccezionale momento storico, successivamente superato e che allo stato rendono ancor più ingiustificato (se possibile) un intervento regolatorio in via transitoria, basato su gravi lacune istruttorie (per ammissione stessa di ARERA) e su di un metodo tariffario basato sul “costo evitato” che non corrisponde agli indirizzi del Legislatore e che la stessa Autorità in un primo momento aveva escluso.

II.6 Sotto un ulteriore profilo, la scelta di adottare il metodo del costo evitato per definire il vincolo ai ricavi nel periodo transitorio 2024 risulta vieppiù irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell'amministrazione, in violazione anche dell'art. 97 Cost., in quanto va anche a pregiudicare il raggiungimento quegli “obiettivi generali di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse” che la normativa di cornice si prefigge.

È infatti evidente che il metodo adottato da ARERA, essendo del tutto svincolato dai costi effettivamente sostenuti, ostacola l'investimento nelle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento alimentate da fonti rinnovabili e, dunque, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi euro unitari di tutela ambientale e di uso

efficiente delle risorse, che, come è noto, sono stati fatti propri anche dall'ordinamento italiano. Pertanto, la delibera qui impugnata risulta irrimediabilmente viziata, in quanto il metodo del costo evitato adottato da ARERA, in palese contraddizione con le stesse finalità che l'Autorità si prefigge, non assolve ad alcuno degli obiettivi individuati dal Legislatore.

II.7 *Per inciso, le predette censure non sono suscettibili di essere superate né edulcorate dalla c.d. "Clausola di salvaguardia" prevista dalla medesima Delibera 638/2023/R/TLR.*

Infatti, detta clausola di salvaguardia – attivabile esclusivamente in via alternativa e su richiesta – comporta comunque una ingiustificata ed indiscriminata riduzione del 10% al limite dei ricavi in assenza della regolazione dei prezzi per il periodo transitorio (senza tenere in minimo conto di quelli che possono essere gli effetti sugli obiettivi economico-finanziari degli operatori, gli investimenti effettuati e le future prospettive): risultano pertanto confermati in toto tutti gli aspetti di censura della Delibera 638/2023/R/TLR, senza eccezione alcuna.

II.8 *In conclusione la Deliberazione impugnata realizza, sotto i plurimi profili censurati, una grave ed ingiusta penalizzazione degli esercenti il servizio di teleriscaldamento, che risultano pregiudicati da una irragionevole e sproporzionata applicazione del metodo del costo evitato per il cd. "periodo transitorio".*

La Deliberazione gravata, non solo non raggiunge nessun risultato rispetto ad alcuno degli obiettivi avuti di mira dal Legislatore, ma determina viceversa un sicuro e grave danno agli operatori del settore.

Da un lato, infatti, l'applicazione del metodo tariffario approvato da ARERA comporta un notevole disallineamento tra i costi per lo svolgimento del servizio a carico degli operatori e le tariffe applicabili, che non consentono di assicurare l'economicità dell'attività svolta.

In particolare, il metodo tariffario approvato dall'Autorità resistente per il periodo transitorio è tale da incidere sulla necessaria copertura dei costi sostenuti (nonché sulla congrua remunerazione degli investimenti), con grave pregiudizio della stessa libertà di iniziativa economica degli esercenti, oltre che della concorrenza del settore.

L'applicazione del vincolo ai ricavi per l'anno 2024 in base alla metodologia approvata da ARERA, anziché incentivare il ricorso a fonti ambientali più sostenibili e lo sviluppo del teleriscaldamento, determina una situazione di incertezza e di indeterminatezza per gli operatori che prefigura contrazioni dei ricavi talmente rilevanti da determinare perdite d'esercizio (pregiudicando anche gli investimenti nel settore).

In definitiva, le misure tariffarie censurate risultano manifestamente irragionevoli, perché inutili e, addirittura, controproducenti rispetto agli scopi che si propongono di realizzare.

ISTANZA CAUTELARE

In ragione della fondatezza dei profili di censura e della gravità ed irreparabilità dei conseguenti danni, il presente ricorso è assistito da istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris, discende da quanto esposto in parte motiva, a cui sia consentito fare rinvio.

Sul periculum in mora, si evidenzia che il danno che la Deliberazione 638/2023/R/TLR è suscettibile di arrecare, nell'attesa della definizione del presente gravame, presenta gli indefettibili caratteri di gravità ed irreparabilità. Infatti, non solo il provvedimento impugnato incide sensibilmente sul conto economico di Alperia Smart Services, come si è già avuto modo di esporre in fatto, ma altrettanto gravemente è in grado di incidere sin da subito sulle prospettive di investimento e sulla certezza della regolazione di cui qualsiasi settore economico, compreso il servizio di teleriscaldamento, ha necessità.

Nel contemperamento degli interessi coinvolti, viceversa, la sospensione del provvedimento in attesa della decisione del merito, possibilmente a breve, non arrecherebbe alcun danno all'interesse pubblico, posto che da un punto di vista pratico del Vincolo sui ricavi per il 2024 si dovrà tenere conto nel 2025 e anni successivi (la Deliberazione 638/2023/R/TLR, art. 8, prevede infatti che nei casi in cui i ricavi conseguenti nel 2024 dovessero essere superiori al VR, i relativi scostamenti saranno detratti dal vincolo dei ricavi per gli anni successivi).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica accogliere il presente Ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e per l'effetto:

In via cautelare:

- *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, come individuati in epigrafe;*

In rito:

- *sospendere il presente procedimento e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 17, lett. e) del D.lgs. n. 102/2014 per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117 co. 1, Cost.;*
- *o, in via subordinata, ricorrere al rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267, lett. b) TFUE al fine di accertare l'incompatibilità dell'art. 10, comma 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023, di cui la Deliberazione 638/2023/R/TLR costituisce applicazione, in quanto il Legislatore italiano ha introdotto nel mercato interno una misura tariffaria da applicare ai fornitori di servizi in assenza dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2006/123/CE e senza consentirne un*

preventivo vaglio di compatibilità alla Commissione europea.

Nel merito:

- *in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, come individuati in epigrafe;*
- *con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, con rifusione del contributo unificato e salvezza di ogni altro diritto.*

In via istruttoria:

- *si chiede all'Amministrazione procedente la più completa e sollecita formazione della documentazione istruttoria e la trasmissione della propria relazione all'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede consultiva;*
- *si chiede, altresì, che ogni scritto difensivo delle altre parti, nonché ogni relazione istruttoria, siano portati a conoscenza dei sottoscritti difensori con assegnazione di un termine congruo per replicare.*

All'atto della presentazione del ricorso saranno prodotti i seguenti documenti:

- **Doc. 1:** *Delibera 638/2023/R/TLR - All. A;*
- **Doc. 2:** *Avviso errori materiali;*
- **Doc. 3:** *Delibera 277/2023/R/TLR;*
- **Doc. 4:** *DCO 388/2023/R/TLR;*
- **Doc. 5:** *DCO 546/2023/R/TLR;*
- **Doc. 6:** *Visura Camerale Alperia Smart Services;*
- **Doc. 7:** *Delibera 547/2022/R/TLR – All. A;*
- **Doc. 8:** *Quietanza versamento contributo unificato.*

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, art. 13 e ss.mm., i sottoscritti difensori dichiarano che per il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è dovuto un contributo unificato pari a € 650,00

Roma, 24 aprile 2024

Francesco Piron

Stefano Crisci

Tiziana Sogari

Nicolò Garberi”

* * *

Pertanto,

SI CHIEDE

che Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento delle domande e dei motivi proposti con il suesteso ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, come individuati in epigrafe;

In rito:

- sospendere il presente procedimento e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 17, lett. e) del D.lgs. n. 102/2014 per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117 co. 1, Cost.;
- o, in via subordinata, ricorrere al rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267, lett. b) TFUE al fine di accertare l'incompatibilità dell'art. 10, comma 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023, di cui la Deliberazione 638/2023/R/TLR costituisce applicazione, in quanto il Legislatore italiano ha introdotto nel mercato interno una misura tariffaria da applicare ai fornitori di servizi in assenza dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2006/123/CE e senza consentirne un preventivo vaglio di compatibilità alla Commissione europea.

Nel merito:

- in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, come individuati in epigrafe;
- con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, con rifusione del contributo unificato e salvezza di ogni altro diritto.

In via istruttoria si producono gli atti e i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il presente giudizio, inerente la trasposizione in sede giurisdizionale di un

ricorso straordinario già proposto dinanzi al Presidente della Repubblica, ha valore indeterminabile e sconta un unico Contributo Unificato, già versato, pari ad € 650,00.

Roma, 17 maggio 2024

Avv. Francesco Piron

Avv. Stefano Crisci

Avv. Tiziana Sogari

Avv. Massimino Crisci

Avv. Nicolò Garberi